REPUBBLICA ITALIANA Sent./Ord. n. 172/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, in persona del Primo Referendario Andrea Costa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA/ORDINANZA

nel giudizio iscritto al n. **37850** del registro di segreteria, sul ricorso in riassunzione presentato da:

XX, nato a **XX** il **XX** e residente in **XX** alla Via **XX**, C.F. **XX**, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Gentile ed elettivamente domiciliato come in atti;

contro

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dell'ente, presso i cui Uffici è elettivamente domiciliato in Bari alla via Putignani n.108;

Visto il Codice di Giustizia Contabile;

Uditi, all'udienza in data 16 luglio 2025, con l'assistenza del Segretario dott.ssa Laura Guastamacchia, l'avv. D'Addabbo, in virtù di delega per il ricorrente, e l'avv. Leone per l'I.N.P.S.;

Considerato in

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso in riassunzione depositato in data 24 febbraio 2025, **XX**, come sopra generalizzato, ex dirigente del Comune di Foggia, riferisce:

- di essere titolare di Pensione Diretta Ordinaria di Anzianità, a decorrere dal 1° gennaio 2012, attribuita, inizialmente, con Determinazione

N. **XX** (categoria: INPS VOCPDEL n. **XX**) con il sistema interamente "Retributivo";

- che nel predetto provvedimento alla voce "Retribuzione pensionabile alla cessazione" (cioè la retribuzione dell'ultimo anno di lavoro, utile per calcolo della quota A) è riportato l'importo pari a € 85.870,50, alla voce "Retribuzione media pensionabile" (cioè la retribuzione media per gli ultimi 10 anni, utile per il calcolo della quota B) è riportato l'importo pari a € 101.569,83. infine, è riportato, quale "Importo definitivo della pensione", la somma di € 71.932,78 (pari a € 5.533,29 al mese).;

- di aver ricevuto per conoscenza nota prot. **XX**, datata **XX**, indirizzata all'I.N.P.S., con la quale il Comune di Foggia inviava il Foglio di Calcolo Modello PA04, nel quale era indicato, quale retribuzione dell'ultimo anno di lavoro, utile al calcolo della quota A), l'importo pari a € 98.175,94, mentre, quale "Retribuzione media pensionabile" (retribuzione media per gli ultimi 10 anni, utile per il calcolo della quota B) l'importo pari a € 102.800,37;

- che con nota protocollata il 29 ottobre 2014 (Mod. S.M. 5007 - Prot. n° **XX**) l'I.N.P.S. trasmetteva "l'atto n° **XX**." con il quale veniva aggiornata la Pensione diretta ordinaria di anzianità, in cui alla voce "Retribuzione pensionabile alla cessazione" (retribuzione dell'ultimo anno di lavoro, utile per calcolo della quota A) è riportato l'importo pari a € 98.175,61, alla voce "Retribuzione media pensionabile" (retribuzione media per gli ultimi 10 anni, utile per il calcolo della quota B) è riportato l'importo pari a € 105.305,81) e infine, è riportato, quale "Importo definitivo della pensione", la somma di € 78.913,45 (pari a € 6.070,26 al mese);

- che con nota protocollata il 13 aprile 2015 (Mod. S.M. 5007 - Prot. n°

XX) l'I.N.P.S. trasmetteva "l'atto n° **XX**." con il quale veniva nuovamente aggiornata la Pensione diretta ordinaria di anzianità, in cui alla voce "Retribuzione pensionabile alla cessazione" (retribuzione dell'ultimo anno di lavoro, utile per calcolo della quota A) è riportato l'importo pari a € 85.870,30, alla voce "Retribuzione media pensionabile" (retribuzione media per gli ultimi 10 anni, utile per il calcolo della quota B) è riportato l'importo pari a € 106.312,62 e infine è riportato, quale "Importo definitivo della pensione", la somma di € 73.132,86 (pari a € 5.625,60 al mese);

- di aver contestato con una prima comunicazione, del 28 aprile 2015 indirizzata al Comune di Foggia e per conoscenza all'INPS, l'importo di € 85.870,30 utilizzato per il calcolo della quota A e con successiva lettera del 21 novembre 2018, tramite il difensore, si riportava la questione all'attenzione del Comune di Foggia;
- che con nota Pec del 30 gennaio 2019, l'I.N.P.S. rilevava la correttezza del calcolo del TFS poiché: "le voci stipendiali variabili non sono utili ai fini del computo del TFS";
- che con Pec di riscontro del 18 febbraio 2019, il difensore contestava quanto rilevato dall'Ente previdenziale;
- che in data 26 febbraio 2019 l'I.N.P.S. inviava al Comune di Foggia una Pec con la quale, sempre in considerazione delle contestazioni, invitava l'amministrazione comunale ad inviare il nuovo modello 350/P per la Riliquidazione del TFS;
- che con pec in data 5 aprile 2019, il difensore invitava nuovamente l'I.N.P.S. a riliquidare la pensione (corretta) sulla base degli elementi forniti, poiché il Comune sosteneva di aver inviato tutti i dati necessari;

- di aver chiesto in data 21 giugno 2019 al Comune di Foggia la sistemazione degli emolumenti percepiti nel mese di settembre 2013 e luglio 2014, considerando gli stessi per cassa e riportandoli nell'ultimo periodo utile 31.12.2011, data della cessazione del rapporto di lavoro, così come previsto dalle istruzioni I.N.P.S. per i periodi percepiti dopo il mese di ottobre 2012;

- che in data 16 luglio 2019 il Comune di Foggia, in riscontro alle richieste formulate, comunicava (finalmente) che "*sulla scorta degli atti d'ufficio, in data odierna con prot. Telematico n.* **XX** *si è provveduto a sistemare la posizione contributiva del ricorrente attraverso la procedura Lista PosPA – Uniemens";*

- che, a seguito di richiesta e sollecito, con provvedimento INPS n° FG **XX** posto in essere a seguito dell'aggiornamento dei dati effettuato dal Comune di Foggia tramite la richiamata procedura Lista PosPa – Uniemens, veniva conferita (rectius: aggiornata) la Pensione diretta ordinaria di anzianità del ricorrente a decorrere dal 1.12.2012, con indicazione alla voce "Retribuzione pensionabile alla cessazione" (retribuzione dell'ultimo anno di lavoro, utile per calcolo della quota A) l'importo pari a € 85.870,31 (nonostante la retribuzione dell'ultimo anno di lavoro fosse pari a € 107.504,00);

- che, a seguito delle lamentele e alla luce delle oggettive incongruenze riscontrate, l'I.N.P.S. con nota del 23 gennaio 2020, dopo aver rilevato che, effettivamente, per l'anno 2011 la retribuzione del ricorrente era pari a € 107.504,00, chiedeva chiarimenti al Comune di Foggia;

- che con nota prot. **XX** del **XX** il Comune di Foggia, non provvedeva a dare preciso riscontro ai chiarimenti chiesti dall'INPS, tuttavia precisava che:

"*con le variazioni della posizione contributiva avvenute con denuncia UNIEMENS del mese di giugno 2019 protocollo telematico* **XX** *del* **XX** *hanno sistemato dal punto di vista contributivo le retribuzioni erogate nel mese di settembre 2013 e luglio 2014 [quindi, successivamente al pensionamento del ricorrente – n.d.r.], rispettivamente per posizione ad interim di cui alla determinazione dirigenziale n.* **XX** *del* **XX** *e retribuzione di risultato relativa agli anni 2010 e 2011, di cui alla determinazione dirigenziale n.* **XX** *del* **XX**";

- che con nota del difensore del 6.3.2020, si invitava l'ente previdenziale a riliquidare la corretta pensione e il corretto Trattamento di Fine Servizio (TFS) in favore del ricorrente, utilizzando a base del calcolo della quota A l'importo aggiornato di € 107.504,00;
- che con nota in data 10 settembre 2020 il difensore sollecitava il Comune di Foggia affinché provvedesse ad inviare all'INPS il richiesto Mod. 350/P aggiornato in sostituzione del precedente, non conforme alle risultanze economiche del nuovo e corretto modulo UNIEMENS elaborato nel mese di giugno 2019, così da consentire la riliquidazione definitiva della pensione e delle differenze di TFS spettanti;
- che in assenza di tale invio l'I.N.P.S. non ha provveduto né ad aggiornare la pensione del ricorrente, né a rideterminare il TFS corretto né, tanto meno, a pagare le differenze dovute;
- che con sentenza n. 2321/2024 emessa in data 9 settembre 2024, il Tribunale di Foggia originariamente adito ha declinato la propria giurisdizione in favore di questa Corte.

Tutto ciò premesso, il ricorrente, nel riassumere il giudizio, ha chiesto il riconoscimento del diritto alla riliquidazione della pensione e del TFS, previa

declaratoria che l'importo della Retribuzione Pensionabile del ricorrente, alla cessazione del servizio (2011), utile per il calcolo della c.d. "Quota A" della pensione retributiva, è pari a € 107.504,00.

2. In vista dell'udienza, l'I.N.P.S. ha presentato una memoria, con la quale ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione con riferimento alla domanda volta alla riliquidazione del T.F.S..

Quanto al trattamento pensionistico, l'Ente previdenziale ha chiesto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Foggia, in quanto la liquidazione del trattamento pensionistico è avvenuta sulla base dei dati comunicati dall'ex datore di lavoro.

Nel merito, l'I.N.P.S. ha evidenziato l'infondatezza della pretesa, eccependo in via subordinata la prescrizione dei ratei ultra-quinquennali e il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione.

3. Il ricorrente, a sua volta, ha presentato note difensive, nelle quali ha evidenziato che il calcolo del T.F.S. è strettamente connesso all'oggetto del giudizio principale, ovvero la corretta determinazione della quota A di pensione, sulla base delle voci fisse e ricorrenti imputabili all'ultimo anno di lavoro (2011), rimettendo ad ogni buon fine a questo Giudice la valutazione in merito alla rimessione alla Corte di Cassazione della questione di giurisdizione, ai sensi dell'art. 17 comma 3 c.g.c..

Il **XX** inoltre ha evidenziato che l'I.N.P.S., costituitosi in ritardo nel giudizio dinanzi al Giudice del Lavoro, non aveva neanche in quella sede sollevato l'eccezione di prescrizione.

Quanto alla richiesta di integrazione del contraddittorio, il ricorrente ha segnalato che il Comune di Foggia nulla potrebbe aggiungere rispetto alla

questione controversa non rimessa alla sua volontà.

Nel merito, il ricorrente ha ribadito come le retribuzioni percepite e imputabili all'ultimo anno di servizio siano rientranti tra le voci fisse e ricorrenti da inserire nel calcolo della quota A, circostanza su cui l'I.N.P.S. nulla ha obiettato.

4. All'udienza del 16 luglio 2025, le parti hanno ribadito le argomentazioni di cui ai rispettivi scritti.

In particolare, con riferimento alla prescrizione, il difensore dell'I.N.P.S. ha richiamato un precedente della Sezione d'Appello di questa Corte in merito alla rilevabilità d'ufficio della stessa prescrizione.

A scioglimento della riserva, con separata ordinanza questo Giudice ha sollevato il Regolamento di giurisdizione ex art. 11, comma 3, c.g.c. con riferimento alla domanda volta alla rideterminazione del T.F.S., sospendendo il giudizio in *parte qua*.

5. Quanto alla domanda finalizzata alla rideterminazione del trattamento pensionistico in godimento, questo Giudice ritiene che debba essere affermata pacificamente la giurisdizione di questa Corte, trattandosi di questione attinente alla determinazione del *quantum* della pensione, di cui la corretta determinazione degli elementi da porre a base del calcolo costituiscono questioni meramente strumentali (cfr. *ex multis*, Cass., Sez. Un., 15 novembre 2018, n. 29396 e giurisprudenza ivi richiamata).

6. Ciò posto, questo Giudice ritiene preliminarmente che non via siano i presupposti per disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Foggia, come richiesto dall'I.N.P.S., in quanto la questione controversa attiene all'utilizzo, ai fini pensionistici, degli importi percepiti dal

XX dopo la cessazione dal servizio, debitamente comunicati dall'ex datore di lavoro all'Ente previdenziale, cui spetta in via esclusiva la competenza alla liquidazione del trattamento pensionistico.

A tale riguardo, dall'analisi della documentazione in atti emerge che l'I.N.P.S., nell'ambito delle interlocuzioni con il ricorrente, abbia comunicato di non aver ritenuto di prendere in considerazione tali importi, seppur con specifico riferimento al T.F.S., in quanto trattasi di emolumenti di natura variabile (cfr. pec I.N.P.S. del 30 gennaio 2019).

7. Venendo al merito, osserva questo Giudice che gli emolumenti percepiti dal **XX** dopo la cessazione dal servizio attengono rispettivamente quanto ad € 12.305,41 per posizione ad interim di cui alla determinazione n. **XX** del **XX** e quanto ad € 7.755,21 per retribuzione di risultato di cui alla determinazione dirigenziale n. **XX** del **XX**.

In particolare, con le precitate delibere il Comune di Foggia ha provveduto a dare esecuzione ai decreti ingiuntivi ottenuti dal ricorrente al fine di ottenere il pagamento di emolumenti dovuti per incarico ad interim conferito dall'Amministrazione comunale.

7.a Tanto premesso, ritiene questo Giudice, ai fini della definizione della questione controversa, di dover acquisire dall'Amministrazione comunale di Foggia copia del provvedimento con il quale è stato conferito al **XX** l'incarico *ad interim,* da cui sono poi scaturiti i pagamenti sopra citati, nonché ogni altro documento utile per il corretto inquadramento della natura dell'incarico in questione.

8. Infine, tenuto conto di quanto evidenziato dal ricorrente con riferimento all'eccezione di prescrizione sollevata dall'I.N.P.S., questo

Giudice ritiene di dover acquisire copia della memoria di costituzione depositata dall'Ente previdenziale dinanzi al Giudice del Lavoro.

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando sul ricorso n.**37850**,

- **dichiara** la giurisdizione della Corte dei conti con riferimento alla domanda volta alla riliquidazione del trattamento pensionistico;
- **rigetta** la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Foggia;
- **ordina** al Comune di Foggia di depositare la documentazione di cui in premessa entro il 31 dicembre 2025;
- **ordina** all'I.N.P.S. di depositare la memoria di costituzione depositata nel giudizio dinanzi al Tribunale del Lavoro di Foggia entro il 31 dicembre 2025;
- **fissa** per la discussione del giudizio, con riferimento alla domanda volta alla riliquidazione della pensione, l'udienza del **17 febbraio 2026, ore 10,00**.

Spese al definitivo.

Così deciso, in Bari, all'udienza in data 16 luglio 2025.

IL GIUDICE

Andrea Costa

Depositata il 18/07/2025 F.to digitalmente

Il Funzionario

Laura Guastamacchia

F.to digitalmente

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 in tema di trattamento dei dati personali

DISPONE

che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui all'art. 52, comma 3 del detto decreto legislativo nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.

IL GIUDICE

Andrea Costa

Depositata il 18/07/2025 F.to digitalmente

Il Funzionario

Laura Guastamacchia

F.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n.196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi della parte ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.

Il Funzionario

Laura Guastamacchia

F.to digitalmente